



**REGOLAMENTO RELATIVO AI RAPPORTI CON ENTI DEL
TERZO SETTORE, SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO E
VOLONTARI INDIVIDUALI**

REGOLAMENTO RELATIVO AI RAPPORTI CON ENTI DEL TERZO SETTORE, SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO E VOLONTARI INDIVIDUALI

SOMMARIO

TITOLO I

CAPO 1 – PRINCIPI GENERALI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 – Principi generali, finalità ed oggetto
- Art. 2 – Normativa di riferimento e definizioni
- Art. 3 – Ambito oggettivo di applicazione

TITOLO II

CAPO 1 – FORME DI COLLABORAZIONE E SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE E DI ALTRI SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO

- Art. 4 - Forme di collaborazione e sostegno

CAPO 2 – LA CONSULTA COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

- Art. 5 – Istituzione della Consulta Comunale degli ETS
- Art. 6 – Finalità della Consulta Comunale
- Art. 7 – Attività della Consulta Comunale
- Art. 8 – Organi della Consulta Comunale e durata delle cariche
- Art. 9 – Composizione dell'Assemblea della Consulta Comunale
- Art. 10 – Competenze e funzionamento dell'Assemblea della Consulta
- Art. 11 – Il Presidente
- Art. 12 – Il Vice Presidente
- Art. 13 – Ufficio di Presidenza
- Art. 14 – Funzionamento degli organi della Consulta Comunale
- Art. 15 – Sede e dotazione strumentale della Consulta Comunale

CAPO 3 – IL REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI INDIVIDUALI

- Art. 16 – Principi e definizioni
- Art. 17 – Tipologia di attività
- Art. 18 – Limitazioni
- Art. 19 – Requisiti
- Art. 20 – Obblighi del volontario individuale
- Art. 21 – Obblighi e prerogative del Comune
- Art. 22 – Rapporti tra volontariato individuale e volontariato organizzato

CAPO 4 – CONTRIBUTI

- Art. 23 – Tipologie di contributo
- Art. 24 – Ruoli e competenze
- Art. 25 – Incompatibilità e limiti
- Art. 26 – Tempistica delle richieste
- Art. 27 – Modalità di presentazione delle richieste e soggetti ammissibili
- Art. 28 – Documentazione e contenuti delle richieste
- Art. 29 – Pubblicità, responsabilità e trasparenza
- Art. 30 – Modalità di istruttoria e di liquidazione dei contributi

**CAPO 5 – CO-PROGRAMMAZIONE, CO-PROGETTAZIONE E
CONVENZIONAMENTO**

- Art. 31 – Istituti introdotti dal Decreto legislativo n. 117/2017
- Art. 32 – Co-programmazione
- Art. 33 – Co-progettazione
- Art. 34 – Accordo di collaborazione – convenzione
- Art. 35 - Le risorse economiche e patrimoniali
- Art. 36 - Convenzioni con Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato

CAPO 6 – PATROCINIO

- Art. 37 – Modalità e criteri di concessione del patrocinio

CAPO 7 – PARTENARIATO

- Art. 38 – Modalità e criteri di concessione del partenariato

CAPO 8 – IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE

- Art. 39 – Enti affidatari di immobili di proprietà comunale

CAPO 9 – ALTRI CONTRIBUTI

- Art. 40 – Contributi non disciplinati dal presente regolamento

CAPO 10 – DISCIPLINA ATTUATIVA

- Art. 41 – Disciplinare attuativo

TITOLO III

PORTALE TELEMATICO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

- Art. 42 - Portale telematico

TITOLO IV

RUNTS – ARTICOLAZIONE PROVINCIALE

- Art. 43 – Istruttoria pratiche RUNTS

TITOLO V

**ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI – ARTICOLAZIONE
PROVINCIALE DI LIVORNO**

- Art. 44 – Disciplina dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali – Articolazione Provinciale

TITOLO VI

**ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO – SEZIONE PROVINCIALE
DI LIVORNO**

- Art. 45 – Disciplina dell'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco - Sezione Provinciale di Livorno

TITOLO VI

NORME FINALI

- Art. 46 – Trattamento dei dati raccolti
- Art. 47 – Pubblicità e trasparenza dei dati

Art. 48 – Entrata in vigore. Validità ed efficacia

Art. 49 – Norme transitorie

TITOLO I

CAPO 1 – PRINCIPI GENERALI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Principi generali, finalità ed oggetto

1. Il Comune di Livorno riconosce, promuove e sostiene l’iniziativa autonoma delle formazioni sociali che, nella comunità cittadina, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, comma quarto, della Costituzione della Repubblica italiana.
2. Il Comune di Livorno, nel rispetto dei principi e delle previsioni normative e statutarie vigenti, afferma, e promuove il pluralismo associativo, il volontariato, il mutualismo e la cooperazione, riconoscendone il valore sociale come espressione di partecipazione e solidarietà sociale, valorizzandone le attività che perseguono lo sviluppo della persona e della comunità territoriale, la promozione del territorio e la sua tutela, la salvaguardia del patrimonio civico e sociale e delle tradizioni locali, garantendone, altresì, i diritti e le prerogative tipiche di una cittadinanza attiva e partecipe.
3. Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi generali e per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi, reca disposizioni in materia di rapporti con gli Enti del Terzo settore di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con altri soggetti senza scopo di lucro non iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) e con i volontari individuali.

Art. 2 – Normativa di riferimento e definizioni

1. La normativa di riferimento del presente Regolamento è la seguente:
 - Costituzione della Repubblica italiana;
 - Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”
 - Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
 - Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59”;
 - Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999 n. 265” e ss.mm.ii.
 - Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013- "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 - Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “ Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
 - Decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
 - Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 luglio 2019, “Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività

- svolte dagli enti del Terzo Settore”;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2021 n. 72 “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore)”;
- Legge Regione Toscana 20 dicembre 2016 n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale” e ss.mm.ii.;
- Legge Regione Toscana 31 ottobre 2018, n. 58 “Norme per la cooperazione sociale in Toscana”;
- Legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”;
- Legge Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 53 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana”;
- Statuto del Comune di Livorno

2. Nel presente Regolamento sono utilizzate le seguenti definizioni:

- Codice del Terzo Settore (CTS): Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106”;
- RUNTS: Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito e disciplinato dal Codice del Terzo Settore e successivi decreti attuativi;
- Enti del Terzo Settore (ETS): tutti i soggetti di cui all'Art. 4, comma 1, del Codice del Terzo Settore, che prevede che siano “enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
- Organizzazione di Volontariato (O.D.V.): Particolare qualifica di Ente del Terzo Settore, definita e disciplinata all'art. 32 e seguenti del Codice del Terzo Settore;
- Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.): particolare qualifica di Ente del Terzo Settore, definita e disciplinata all'art. 35 e seguenti del Codice del Terzo Settore;
- Soggetti senza scopo di lucro: enti che pur non essendo iscritti nel RUNTS svolgono attività di pubblico interesse e non tendono alla realizzazione di profitti, dotati di atti fondanti e/o regolamentari in cui venga espressamente stabilita l'assenza di finalità lucrative, il divieto di distribuzione degli utili tra gli associati e/o l'obbligo di destinare il proprio patrimonio ed ogni tipo di entrata, comunque denominata, al perseguimento degli scopi sociali ed alle attività istituzionali.
- Attività di interesse generale: le attività tassativamente elencate all’art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, che devono essere esercitate – conformemente alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio - in via esclusiva o principale dagli ETS, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Volontario individuale: persona fisica, che, per libera scelta, richiede e consegue l'iscrizione nell'apposito registro comunale, al fine di svolgere attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- Registro Comunale dei Volontari Individuali: registro dei volontari individuali istituito dal Comune di Livorno con riferimento alla L.R. Toscana 65/2020;
- Consulta Comunale degli Enti del Terzo Settore: organismo costituito dagli ETS che hanno sede principale nel territorio del Comune di Livorno e che esercita funzioni propositive e consultive nei confronti dell'amministrazione comunale;
- Commissione Comunale sul Terzo Settore: è una commissione intersettoriale nominata dal Direttore Generale, se presente, o dal Segretario Generale, composta da dipendenti che rappresentano i Settori dell'Amministrazione. Elabora per l'inoltro alla Giunta Comunale la proposta di Disciplinare attuativo del presente Regolamento e, annualmente, due proposte non vincolanti di Piano delle Assegnazioni dei Contributi ordinari e Piano delle Assegnazioni dei contributi straordinari. Spetta alla Commissione Comunale la valutazione delle competenze teoriche e pratiche e requisiti psico-fisici di idoneità, in relazione al tipo di attività svolta dai Volontari Individuali
 - Contributi ordinari: si tratta di contributi che l'Amministrazione intende erogare al fine di sostenere singole/i iniziative, eventi manifestazioni e simili che siano ritenute/i di particolare rilevanza pubblica a livello locale;
 - Contributi straordinari: contributi che l'Amministrazione intende erogare al fine di sostenere lo straordinario stato di difficoltà gestionale di enti che risultano in situazione finanziaria di disequilibrio e che espletano attività ritenute di rilevante interesse pubblico comunale.
 - Contributi di compartecipazione: contributi concessi ai soggetti promotori di iniziative che siano state favorevolmente e formalmente accolte dai competenti organi Comunali in relazione alla loro peculiare rilevanza. Possono essere concessi contributi di compartecipazione anche attraverso interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale
 - Piano delle Assegnazione dei Contributi ordinari e Piano delle Assegnazioni dei contributi straordinari, prospetti semestrali approvati dalla Giunta Comunale su proposta della Commissione Comunale sul Terzo Settore che comprendono la ripartizione delle risorse ai singoli Enti del terzo settore afferenti per ambito di attività principale ai diversi Settori dell'Amministrazione comunale;
 - Patrocinio: apprezzamento e pubblico riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale del valore di iniziative e manifestazioni di interesse pubblico comunale promosse da soggetti quali promosse da soggetti quali Enti pubblici, Associazioni, altri enti e persone giuridiche con o senza fini di lucro;
 - Partenariato: adesione da parte dell'Amministrazione Comunale a progetti promossi da soggetti quali Enti pubblici, ETS, altri enti senza fini di lucro predisposti ai fini della partecipazione a bandi indetti da soggetti terzi;
 - Co-programmazione: istruttoria condivisa e partecipata, attivata dall'Amministrazione Comunale, anche su istanza o iniziativa degli ETS, singoli o associati, al fine di effettuare la lettura e l'individuazione dei bisogni della comunità di riferimento, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, consentendo una costruzione partecipata della programmazione pubblica, la promozione e l'attivazione delle reti, anche informali, mettendo a fattore comune le potenzialità espresse dalla comunità locale;
 - Co-progettazione: processo condiviso di definizione, attivazione e realizzazione di specifici progetti di servizio e di intervento, in termini di attività di interesse generale, fra loro connesse, diretti alla comunità di riferimento, anche sulla scorta dell'attività di co-programmazione, ove svolta. Il procedimento di co-progettazione, anche su istanza o iniziativa da parte di ETS, singoli o associati, può avere ad oggetto più attività di interesse generale, può prevedere l'utilizzo e la valorizzazione di beni, di proprietà pubblica o di soggetti terzi;

- Portale Telematico degli Enti del Terzo Settore, portale informatico di dialogo tra ETS ed amministrazione comunale a cui si accede dal sito istituzionale dell'Ente;
- Disciplinare attuativo: da approvarsi con deliberazione di Giunta Comunale, su proposta della Commissione Comunale del Terzo Settore, per definire nello specifico aspetti procedurali, procedurali o applicativi di dettaglio normati soltanto genericamente dal presente Regolamento;
- Albo Regionale delle Cooperative Sociali – Articolazione provinciale di Livorno, disciplinato dalla L.R. Toscana n.58/2018, che ne delega la gestione al Comune di Livorno in qualità di Comune capoluogo di Provincia;
- Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco - Sezione provinciale di Livorno, disciplinato dalla L.R. Toscana n. 86/2016, che ne delega la gestione al Comune di Livorno in qualità di Comune capoluogo di Provincia.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. L'ambito di applicazione della disciplina del presente Regolamento attiene alle forme di collaborazione e sostegno degli enti del Terzo Settore e di altri soggetti senza scopo di lucro attivabili sul territorio comunale e alle competenze assegnate da Regione Toscana al Comune di Livorno in qualità di Comune capoluogo di Provincia in materia di RUNTS ex L.R. Toscana 53/2021 ed in materia di Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro consorzi ex L.R. Toscana 58/2018.
2. La disciplina di cui al presente regolamento riguarda esclusivamente attività che si svolgono nel territorio del Comune ovvero risultino di competenza dello stesso Comune o che comunque comportino benefici e vantaggi per la comunità, salvo casi in cui per l'elevato contenuto sociale ed umanitario delle attività suddette ovvero, a fronte di calamità naturali ed eventi simili, l'Amministrazione civica ritenga opportuno disporre l'effettuazione di interventi economici allo scopo.

TITOLO II

CAPO 1 – FORME DI COLLABORAZIONE E SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE E DI ALTRI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

Art. 4 - Forme di collaborazione e sostegno

1. Il Comune di Livorno, nel rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali nazionali, regionali e locali, promuove forme di collaborazione e sostegno degli Enti del terzo Settore e altri soggetti senza scopo di lucro.
2. Il presente Regolamento disciplina le seguenti forme di collaborazione e sostegno:
 - mediante la Consulta Comunale degli Enti del Terzo Settore di cui al Capo 2 del presente Titolo;
 - mediante il Registro Comunale dei volontari individuali di cui al Capo 3 del presente Titolo;
 - mediante i contributi di cui al Capo 4 del presente Titolo;

- mediante gli istituti della Co-programmazione, Co-progettazione e convenzionamento di cui al Capo 5 del presente Titolo;
- mediante il Patrocinio di cui al Capo 6 del presente Titolo;
- mediante il Partenariato di cui al Capo 7 del presente Titolo;
- mediante l'assegnazione di beni immobili di cui al Capo 8 del presente Titolo.

CAPO 2 – LA CONSULTA COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Art. 5 – Istituzione della Consulta Comunale degli ETS

1. Il Comune di Livorno, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali contenuti nello Statuto, al fine di promuovere il pluralismo associativo, il volontariato, il mutualismo e la cooperazione e di valorizzarne il ruolo sociale ai fini del perseguimento dell'interesse generale della comunità cittadina, istituisce la Consulta Comunale degli ETS e degli altri soggetti senza scopo di lucro, il cui funzionamento viene disciplinato agli articoli seguenti.

Art. 6 – Finalità della Consulta Comunale

1. La Consulta Comunale degli ETS e degli altri soggetti senza scopo di lucro, di seguito chiamata Consulta Comunale, persegue le seguenti finalità:
 - a) assicurare un rapporto stabile tra amministrazione comunale e gli enti del terzo settore e senza scopo di lucro cittadini, promuovendo un coordinamento degli stessi;
 - b) svolgere un ruolo di coinvolgimento attivo nelle funzioni di programmazione e organizzazione dell'amministrazione comunale nei settori di attività di interesse generale in cui operano gli ETS e gli altri soggetti senza scopo di lucro;
 - c) collaborare con gli organi dell'amministrazione comunale al fine di verificare l'efficacia degli atti adottati dall'Ente negli ambiti di interesse generale o comunque concernenti i rapporti con il terzo settore;
 - d) promuovere indagini sul terzo settore cittadino e l'analisi, il monitoraggio e lo studio periodico dei diversi ambiti di interesse generale nei quali operano gli ETS e gli altri soggetti senza scopo di lucro;
 - e) promuovere iniziative pubbliche di sensibilizzazione sul valore del volontariato e della mutualità e di promozione delle attività degli enti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro;
 - f) promuovere, in accordo con la Giunta Comunale, occasioni periodiche di confronto e consultazione su specifiche tematiche;
 - g) promuovere il coordinamento e le forme di partecipazione attiva nei processi decisionali dell'amministrazione in una prospettiva di programmazione partecipata, ed in particolare di bilancio partecipato;
 - h) favorire la sensibilizzazione e la diffusione dell'informazione sull'azione amministrativa dell'amministrazione comunale nella società civile;
 - i) sovrintendere alla gestione della Casa dei diritti, secondo le modalità previste dal disciplinare attuativo al presente Regolamento di cui all'art. 41.

Art. 7 – Attività della Consulta Comunale

1. La Consulta Comunale, nel perseguimento delle finalità indicate all'articolo precedente, esercita funzioni propositive e consultive.

2. Nell'esercizio delle funzioni propositive, la Consulta Comunale:
 - a) raccoglie e inoltra proposte alla Giunta Comunale per gli ambiti e le materie attinenti all'operato delle associazioni in sede di programmazione annuale. Le suddette proposte sono trasmesse alla Giunta Comunale contestualmente ad una relazione consuntiva annuale dell'attività della Consulta;
 - b) promuove e coordina iniziative per la valorizzazione dell'associazionismo.
3. Nell'esercizio delle funzioni consultive, la Consulta Comunale esprime pareri preventivi e non vincolanti che, per come meglio specificato nei commi successivi, possono essere di tipo obbligatorio o di tipo facoltativo.
4. Quanto al parere di tipo obbligatorio, l'amministrazione è tenuta a richiedere e la Consulta Comunale è tenuta ad esprimere un parere nei seguenti casi:
 - per le eventuali modificazioni dello Statuto comunale;
 - per l'approvazione degli atti di programmazione strategica ed economica, con particolare riferimento al bilancio di previsione e alla nota di aggiornamento al DUP;
 - per le modificazioni al Regolamento che disciplina la Consulta comunale medesima oltre che i rapporti tra l'Amministrazione comunale e gli ETS.
5. Quanto al parere facoltativo, l'amministrazione può richiedere e la Consulta può esprimere un parere nei seguenti casi:
 - atti di programmazione;
 - regolamenti comunali diversi da quelli di cui al comma precedente.
6. Ricevuta una richiesta di parere di tipo obbligatorio di cui al comma 4 del presente articolo, il Presidente della Consulta convoca l'Assemblea per la discussione degli atti oggetto di parere entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta o in un termine superiore se richiesto o concesso dall'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale ha l'obbligo di inviare tutta la documentazione utile alla discussione assembleare e alla successiva emanazione del parere. Entro il termine di 10 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea, la Consulta deve esprimere in forma scritta il parere. Decorsi inutilmente i termini di cui al presente comma, il parere si intende dato favorevolmente.
7. Ricevuta una richiesta di parere di tipo facoltativo di cui al comma 5 del presente articolo, il Presidente della Consulta, considerata la documentazione pervenuta dall'amministrazione e sentito in merito l'Ufficio di Presidenza, valuta l'opportunità di fare esprimere il parere alla Consulta e, entro 5 giorni dalla data di ricezione della richiesta di parere, comunica all'Amministrazione, in forma scritta, l'esito della valutazione. Nel caso in cui emerga la volontà della Consulta Comunale di esprimere il parere, viene seguito l'iter previsto per le richieste di parere di tipo obbligatorio per come disciplinato al comma 6 del presente articolo.

Art. 8 – Organi della Consulta Comunale e durata delle cariche

1. Sono organi della Consulta:
 - l'Assemblea;
 - il Presidente;
 - il Vicepresidente;
 - l'Ufficio di Presidenza

2. I suddetti organi rimangono in carica tre anni e, comunque, fino all'insediamento della Consulta Comunale successiva.

Art. 9 – Composizione dell'Assemblea della Consulta Comunale

1. L'assemblea della Consulta Comunale è costituita dagli ETS che hanno sede principale nel territorio del Comune di Livorno e che hanno quindi il diritto di partecipare ad essa.
2. Per esercitare il proprio diritto, gli ETS devono aderire alla Consulta, mediante la specifica funzione telematica prevista sul Portale telematico degli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 42 del presente Regolamento. L'adesione può essere revocata in qualsiasi momento. L'adesione e la sua revoca hanno effetto dalla prima convocazione assembleare utile successiva all'adesione o alla revoca.

Art. 10 – Competenze e funzionamento dell'Assemblea della Consulta

1. L'Assemblea, i cui membri sono gli ETS per come specificati all'articolo precedente, è l'organo plenario della Consulta Comunale.
2. L'Assemblea assume le decisioni fondamentali per l'indirizzo ed il funzionamento della Consulta Comunale e provvede ad eleggere gli altri organi.
3. Nell'ambito dell'Assemblea ogni membro dispone di un solo voto per concorrere alla formazione degli orientamenti e delle decisioni dell'Assemblea stessa.
4. L'Assemblea si riunisce almeno 3 volte l'anno ed è comunque convocata dal/dalla Presidente nei seguenti casi:
 - di propria iniziativa, qualora ne ravvisi la necessità;
 - su richiesta di almeno 1/5 dei componenti;
 - su richiesta del Sindaco o dell'Assessore delegato in materia di terzo settore.
5. La convocazione, inviata telematicamente, deve indicare il luogo, l'ora della convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno e deve pervenire ai membri dell'Assemblea almeno 5 giorni prima dello svolgimento. Le sedute dell'Assemblea possono svolgersi su piattaforme per videoconferenze, può essere previsto l'intervento in Assemblea dei membri mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del membro che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.
6. Di ogni seduta dell'Assemblea viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dalla persona incaricata dal/dalla Presidente alla verbalizzazione.
7. I membri dell'Assemblea sono tenuti a garantire la propria presenza alle riunioni ed il funzionamento della Consulta stessa. Le assenze o gli impedimenti allo svolgimento dei compiti assegnati devono essere comunicati tempestivamente al Presidente.
8. Dopo tre assenze ingiustificate consecutive, il Presidente può inviare un richiamo formale all'ETS. In caso di mancata risposta o di reiterazione delle assenze, dispone la decadenza dell'Ente in qualità di membro della Consulta, fino alla scadenza del suo mandato.

9. Contro tale provvedimento l'associazione in causa può chiedere il pronunciamento formale dell'Assemblea.
10. Alle riunioni della Consulta partecipano su invito, senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato e l'Assessore competente per la trattazione delle questioni all'Od.G. dell'assemblea.
11. Ai lavori dell'assemblea possono partecipare, su invito del presidente e senza diritto di voto, esperti e/o rappresentanti di enti e istituzioni.
12. In funzione degli obiettivi da raggiungere e delle iniziative da realizzare, la Consulta può stabilire la costituzione di gruppi di lavoro per ambiti di attività e/o tematici trasversali. La costituzione di un gruppo di lavoro viene decisa nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, che ne individua lo scopo, l'eventuale durata ed il coordinatore. Della costituzione dei gruppi di lavoro viene tempestivamente informata l'Amministrazione comunale da parte dell'Ufficio di Presidenza.
13. Per quanto non espressamente previsto dal Presente Regolamento, l'Assemblea può disciplinare in autonomia il proprio funzionamento.

Art. 11 – Il Presidente

1. Il Presidente della Consulta viene eletto dall'Assemblea tra i suoi membri, con voto a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei presenti, nel corso della seduta convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato a tale scopo.
2. Ogni candidatura alla carica di Presidente, sottoscritta da almeno 5 membri dell'Assemblea e corredata da un programma di massima, deve essere depositata presso il competente ufficio dell'amministrazione comunale entro il 10° giorno antecedente la data stabilita per la seduta di cui al comma precedente.
3. Il Presidente ha le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta la Consulta nei rapporti interni ed esterni;
 - b) convoca e coordina i lavori della Consulta, assicurando la massima partecipazione e la più ampia espressione degli orientamenti;
 - c) dà attuazione agli atti demandatigli dall'Assemblea;
 - d) raccoglie e rappresenta le istanze dell'Assemblea e le esigenze degli ETS, degli altri soggetti e dei volontari individuali
 - e) convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 13;
 - f) può delegare il Vicepresidente alla sua sostituzione in occasioni specifiche.

Art. 12 – Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente viene nominato, previa apposita accettazione, dal Presidente eletto nella prima seduta assembleare dallo stesso convocata successivamente alle proprie elezioni.
2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle funzioni previste per il medesimo ed è membro dell'Ufficio di Presidenza di cui al successivo articolo.

Art. 13 – Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri tre membri dell'Assemblea.
2. Alla nomina dei tre membri dell'Assemblea di cui al comma precedente provvede il Presidente, sentito il Vice Presidente.
3. L'Ufficio di Presidenza supporta il Presidente ed il Vice Presidente nel dare attuazione alle decisioni dell'Assemblea e nel predisporre, sulla base degli orientamenti e degli indirizzi espressi dall'Assemblea, il programma di attività annuale e le proposte soggette all'approvazione dell'Assemblea stessa. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nella valutazione di cui al comma 7 dell'articolo 7 del presente regolamento.
4. L'Ufficio di Presidenza, se tutti i membri concordano, può essere integrato con un rappresentante della delegazione locale del Centro Servizi per il Volontariato Toscano (C.E.S.VO.T).

Art. 14 – Funzionamento degli organi della Consulta Comunale

1. I membri della Consulta prestano gratuitamente la propria opera.
2. La seduta dell'Assemblea, se convocata per esprimere pareri e adottare decisioni, è valida quando è presente almeno un quinto dei suoi componenti.
3. Le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
4. Per dimissioni volontarie o per fondati e comprovati motivi, il Presidente ed il Vice Presidente possono essere sostituiti prima della scadenza ordinaria, con deliberazione dell'Assemblea assunta secondo le procedure previste agli artt. 11 e 12.
5. Per dimissioni volontarie e per comprovati motivi possono essere sostituiti altresì i membri dell'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 13.

Art. 15 – Sede e dotazione strumentale della Consulta Comunale

1. La Consulta Comunale ha sede a Livorno presso il Comune di Livorno. Per la propria attività la Consulta utilizza i locali e la dotazione strumentale messa gratuitamente a disposizione dall'Amministrazione.
2. Alla Consulta Comunale sono assegnate annualmente, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, risorse per il suo funzionamento.
3. La Consulta può avvalersi del supporto dell'ufficio competente in materia di terzo settore.
4. La Consulta, per la pubblicizzazione degli atti e dei documenti, ha a disposizione un apposito spazio sul sito istituzionale del Comune di Livorno.

CAPO 3 – IL REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI INDIVIDUALI

Art. 16 – Principi e definizioni

1. Il Comune di Livorno, nel rispetto degli artt. 117 e 118 della Costituzione, degli artt. 17, 18 e 19 del D. Lgs 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e dello Statuto Comunale, intende dare attuazione a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 65 del 22 luglio 2020 art. 8, commi 2, 3 e 4, e avvalersi dell'attività di volontariato individuale e a tal fine con il presente regolamento istituisce il Registro Comunale dei Volontari Individuali.
2. Il Volontario Individuale è una persona fisica che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. E' tassativamente esclusa qualsiasi forma di sostituzione dei servizi di competenza del Comune di Livorno tramite l'utilizzo dei volontari individuali, la cui attività si inserisce in una logica di complementarità e realizzazione di forme di ampliamento e differenziazione della partecipazione attiva della cittadinanza al benessere della collettività.
4. L'attività del Volontario Individuale non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno del beneficiario. Al Volontario Individuale possono essere rimborsate dal Comune, per l'attività prestata, esclusivamente le spese oggettivamente necessarie, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e appositamente documentate. Le modalità e i criteri di corresponsione del rimborso ai volontari sono stabiliti dal disciplinare attuativo di cui all'art. 41, che è demandato all'approvazione della Giunta comunale su proposta della Commissione Comunale sul Terzo Settore.

Art. 17 – Tipologia di attività

1. L'opera dei volontari individuali può esplicarsi nelle attività di interesse generale di cui al Codice del Terzo Settore, art. 5 comma 1, con esclusione della lettera y (protezione civile).
2. Si intendono ammesse esclusivamente le seguenti attività:
 - a) attività non gravose o comunque esenti da rischi tali da compromettere il benessere fisico o psicofisico dei volontari
 - b) attività non gestite o non gestibili in convenzione con ETS, per inesistenza di tali soggetti sul territorio o per loro indisponibilità o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

Art. 18 – Limitazioni

1. Volontari già aderenti a Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale possono svolgere in qualità di volontari individuali esclusivamente attività non attinenti alle attività di interesse generale svolte dagli Enti di appartenenza.
2. L'utilizzo di volontari individuali non può essere motivo di soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti né pregiudicare il rispetto delle

normative vigenti di tema di collocamento obbligatorio di categorie protette.

3. Lo svolgimento di attività di volontariato presso il Comune non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. Il Comune non può nemmeno avvalersi dell'opera volontaria dei propri dipendenti.

Art. 19 – Requisiti

1. Per candidarsi a svolgere attività di volontariato individuale è richiesta un'età minima di anni 16 (sedici). I minorenni possono candidarsi a svolgere attività di volontariato individuale solo con il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. La valutazione delle competenze teoriche e pratiche e requisiti psico-fisici di idoneità, in relazione al tipo di attività svolta, è demandata ad apposita commissione intersettoriale denominata "Commissione Comunale sul Terzo Settore" di cui all'art. 24, comma 3, nel rispetto dei principi generali previsti dalla legge regionale.
3. Non possono essere ammessi a operare come volontari individuali per il Comune di Livorno coloro che:
 - a) non siano regolarmente residenti o domiciliati sul territorio della Repubblica Italiana;
 - b) abbiano riportato condanne o abbiano procedimenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, nonché per i delitti contro la libertà individuale previsti dal Codice Penale incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione, salvo diversa valutazione del Segretario Generale su proposta del Dirigente del Settore interessato in base all'attività per la quale si candida il volontario, tenuto conto di eventuali finalità di recupero e reinserimento sociale del candidato volontario stesso.

Art. 20 – Obblighi del volontario individuale

1. Il Volontario Individuale ammesso allo svolgimento dell'attività ai sensi del presente regolamento si impegna a:
 - a) astenersi da qualsiasi comportamento potenzialmente rischioso per la propria o altrui incolumità, nonché da qualsiasi comportamento anche solo potenzialmente lesivo dell'immagine del Comune di Livorno.
 - b) utilizzare con diligenza e conservare con cura eventuali attrezzature ricevute in comodato d'uso gratuito dal Comune di Livorno, restituirle al termine del periodo di fruizione finalizzato allo svolgimento dell'attività concordata, e risponderne in caso di danneggiamento e/o smarrimento o mancata restituzione per qualunque motivo
 - c) onorare gli impegni assunti con il Comune di Livorno e garantire lo svolgimento delle attività per il periodo concordato, salvo casi di forza maggiore o imprevedibili
 - d) comunicare con preavviso di 15 (quindici) giorni, e comunque con la massima tempestività in caso di eventi imprevisi o cause di forza maggiore, eventuali revoche della disponibilità alla prestazione dell'attività
 - e) comunicare con la massima tempestività le interruzioni che per qualsiasi motivo dovessero intervenire durante lo svolgimento dell'attività
 - f) dare conto tempestivamente dell'effettivo svolgimento dell'attività programmata
 - g) esibire in maniera visibile il tesserino di riconoscimento fornito dal Comune
 - h) rispondere di eventuali danni cagionati a persone o cose nello svolgimento della

propria attività non coperti dalla polizza assicurativa stipulata dal Comune

Art. 21 – Obblighi e prerogative del Comune

1. Il Comune è tenuto a:
 - a) Stipulare a proprie spese apposita polizza assicurativa che copra la responsabilità civile verso terzi e il rischio di infortuni e malattie derivanti dallo svolgimento dell'attività dei volontari individuali;
 - b) rimborsare ai Volontari le spese oggettivamente necessarie per lo svolgimento dell'attività, preventivamente autorizzate e documentate ai sensi dell'art. 16;
 - c) fornire ai Volontari Individuali i dispositivi di protezione individuale e gli strumenti di lavoro necessari a seconda della tipologia di attività svolta;
 - d) dotare i Volontari di apposito cartellino di riconoscimento al fine di garantire l'immediata riconoscibilità del Volontario da parte dei beneficiari dell'attività svolta e della cittadinanza.

2. E' facoltà del Comune sospendere con effetto immediato il Volontario dal servizio assegnatogli, e cancellarlo dal Registro in caso di gravi negligenze o inadempienze riscontrate.

Art. 22 – Rapporti tra volontariato individuale e volontariato organizzato

1. Il Comune sostiene la collaborazione tra gli ETS e i volontari individuali, mettendo a disposizione di questi ultimi la lista degli ETS esistenti e operanti sul territorio comunale, affinché i volontari individuali possano liberamente valutare l'opportunità di prestare il proprio servizio tramite un ETS.

CAPO 4 – CONTRIBUTI

Art. 23 – Tipologie di contributo

1. Il presente Capo del regolamento disciplina le tipologie di contributo di seguito specificate:
 - a) Contributi ordinari: si tratta di contributi che l'Amministrazione intende erogare al fine di sostenere singole/i iniziative, eventi manifestazioni e simili, e che siano ritenute/i di particolare rilevanza pubblica a livello locale;

 - b) Contributi straordinari: si tratta di contributi che l'Amministrazione intende erogare al fine di sostenere lo straordinario stato di difficoltà gestionale di enti che risultano in situazione finanziaria di disequilibrio e che espletano attività ritenute di rilevante interesse pubblico comunale.

 - c) Contributi di compartecipazione: si tratta di contributi concessi ai soggetti promotori di iniziative che siano state favorevolmente e formalmente accolte dai competenti organi Comunali in relazione alla loro peculiare rilevanza. Possono essere concessi contributi di compartecipazione anche attraverso interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale quali, a titolo esemplificativo, il finanziamento di spese per forniture, le prestazioni di servizi, i noleggi, la messa a disposizione di risorse comunque destinate

all'organizzazione di manifestazioni, eventi, attività, programmati e proposti dalle associazioni. I rapporti con i soggetti partners possono essere regolati sulla base di appositi accordi redatti in riferimento all'ordinamento, al presente regolamento ed alle procedure definite dagli uffici dell'Amministrazione comunale nei casi di particolare complessità.

Art. 24 – Ruoli e competenze

1. La Giunta Comunale:

- approva il disciplinare attuativo di cui all'art.41, che definisce tra l'altro i criteri per la composizione della Commissione Comunale sul Terzo Settore nonché specifici indicatori in ordine alla valutazione di merito delle richieste di contributo demandata alla Commissione succitata;
- può individuare, prima dell'emanazione dei due bandi annuali di cui all'art.26, eventuali obiettivi e finalità prioritari che intende perseguire insieme agli Enti del terzo settore;
- approva annualmente, su proposta non vincolante della Commissione Comunale sul Terzo Settore e nei modi dappresso stabiliti, i Piani delle Assegnazioni dei Contributi ordinari ed i Piani delle Assegnazioni dei contributi straordinari comprensivi della ripartizione delle risorse ai singoli enti del terzo settore afferenti per ambito di attività principale ai diversi Settori dell'Amministrazione comunale;
- approva l'assegnazione dei contributi di compartecipazione di cui al precedente art.23, comma 1, lettera c).

2. Il Settore competente in materia di terzo settore ed associazionismo:

- convoca la Commissione Comunale sul Terzo Settore, che è presieduta dal Dirigente del Settore stesso;
- assume gli atti di ammissione formale a concorrere prima dell'istruttoria di merito demandata alla Commissione Comunale sul Terzo Settore, come previsto dal comma precedente;
- assume gli atti di impegno di spesa in attuazione di quanto previsto dai Piani delle Assegnazioni dei Contributi ordinari e dai Piani delle Assegnazioni dei contributi straordinari approvati dalla Giunta comunale.

3. La Commissione Comunale sul Terzo Settore è una commissione intersettoriale nominata dal Direttore Generale, se presente, o dal Segretario Generale, composta da dipendenti che rappresentano i Settori dell'Amministrazione in esito ai criteri stabiliti dalla Giunta e su proposta dei singoli Dirigenti di riferimento. La Commissione Comunale sul Terzo Settore, in relazione ai contributi ordinari e straordinari di cui all'art.23, comma 1, lettere a) e b):

- elabora annualmente due proposte non vincolanti di Piano delle Assegnazioni dei Contributi ordinari e Piano delle Assegnazioni dei contributi straordinari comprensivi della ripartizione delle risorse ai singoli Enti del terzo settore afferenti per ambito di attività principale ai diversi Settori dell'Amministrazione comunale rappresentati dai componenti della Commissione stessa, nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 30 e delle modalità stabilite nel disciplinare attuativo del Regolamento succitato.

4. I Settori dell'Amministrazione, ciascuno per quanto di competenza sulla base della principale rilevanza tematica oggetto di richiesta di contributo, procedono con l'istruttoria in ordine alla liquidazione dei contributi per come assegnati dalla Giunta Comunale ed impegnati dal Settore competente in materia di associazionismo e terzo settore.

Art. 25 – Incompatibilità e limiti

1. Nessun contributo può configurarsi per il richiedente come un rimborso totale delle spese o come un soccorso totale alle perdite d'esercizio.
2. Nessuna attività, manifestazione, evento o iniziativa può essere oggetto di più assegnazioni di contributo da parte dell'Amministrazione comunale.
3. Per i contributi ordinari e per i contributi di compartecipazione di cui all'art. 23, comma 1, lettere a) e c), sono ammissibili le sole tipologie di spesa definite dal disciplinare attuativo di cui all'art. 41 del presente Regolamento ed in nessun caso l'importo assegnato può superare il 70% dell'ammontare delle uscite preventivate nel budget dell'iniziativa/evento.
4. Per i contributi straordinari di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), l'ammontare dell'importo assegnato non può essere superiore alla perdita registrata nel bilancio d'esercizio dell'anno precedente depositato nel RUNTS. Ulteriori criteri di valutazione sono demandati al disciplinare attuativo di cui all'art. 41.
5. I contributi ordinari per iniziativa di cui all'Art. 23, comma 1, lettera a) sono incompatibili con:
 - i contributi straordinari di cui all'Art. 23 comma 1, lettera b);
 - i contributi di compartecipazione di cui all'Art. 23, comma 1, lettera c) se richiesti per la medesima iniziativa;
 - qualsiasi contributo anche diversamente denominato e comunque erogato dall'Amministrazione comunale sotto forma di rimborso o sovvenzione di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990 qualora la richiesta di contributo ordinario attenga ad un'attività già oggetto di convenzionamento o sovvenzione.
6. I contributi straordinari ex Art. 23, comma 1, lettera b) non possono essere erogati per il ristoro del canone di locazione della sede nel caso in cui la stessa sia di proprietà comunale.
7. Nell'arco di un mandato amministrativo i contributi straordinari possono essere assegnati allo stesso soggetto una sola volta.
8. Costituisce presupposto alla liquidazione del singolo contributo l'insussistenza di qualsiasi pendenza di tipo economico nei confronti dell'Amministrazione Comunale da parte dell'Associazione beneficiaria.
9. Le incompatibilità e i limiti di cui al presente articolo non vigono per le Sezioni Nautiche, che rappresentano un valore culturale, sociale, storico e sportivo per la città di Livorno, da sostenere nella realizzazione di progetti di recupero e conservazione delle tradizioni livornesi.

Art. 26 – Tempistica delle richieste

1. Le richieste dei contributi ordinari di cui all'Art. 23, comma 1, lettera a) possono essere avanzate in occasione dei due bandi emanati annualmente dall'amministrazione:
 - richieste da presentarsi tra il 1 marzo ed il 20 marzo di ogni anno per iniziative che si prevede di svolgere nel secondo semestre del medesimo anno di presentazione della richiesta;

- richieste da presentarsi tra il 10 settembre ed il 30 settembre di ogni anno per iniziative che si prevede di svolgere nel primo semestre dell'anno successivo a quello di presentazione richiesta.
2. Le richieste dei contributi straordinari di cui all'Art. 23, comma 1, lettera b) possono essere avanzate tra il 1° gennaio ed il 30 settembre di ogni anno, con riferimento all'anno di presentazione della richiesta.
 3. Le richieste di contributo di compartecipazione vanno inoltrate all'Ente almeno 45 giorni prima dell'iniziativa per la quale si richiede la compartecipazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 27 – Modalità di presentazione delle richieste e soggetti ammissibili

1. Le richieste di contributo ordinario, straordinario o di compartecipazione di cui all'Art. 23, comma 1 lettere a), b) e c) prevedono due fasi. La prima fase consiste nell'inserimento dei dati della richiesta nell'apposito modulo telematico disponibile sul portale telematico di cui all'art. 42. La seconda fase prevede la sottoscrizione da parte del rappresentante legale del modulo risultante al termine della compilazione e l'inoltro dello stesso, tramite casella PEC, all'amministrazione comunale, corredato degli allegati necessari.
2. Possono avanzare le richieste di cui all'Art. 23, comma 1, lettere a) e b): Enti iscritti nel RUNTS, salvo le imprese sociali, aventi sede legale o eventuale sede operativa principale nel Comune di Livorno.
3. Possono avanzare le richieste di contributo di compartecipazione di cui all'Art. 23, comma 1, lettera c):
 - Enti iscritti nel RUNTS, comprese le imprese sociali, aventi sede legale o eventuale sede operativa principale nel Comune di Livorno;
 - Enti iscritti nel RUNTS, comprese le imprese sociali, non aventi sede legale e/o operativa principale a Livorno ma che svolgono l'attività per cui richiedono il contributo di compartecipazione nel territorio del Comune di Livorno o abbiano quale destinatario la cittadinanza livornese;
 - Enti non iscritti nel RUNTS - per iniziative svolte nel Comune di Livorno, senza finalità di lucro ed aventi rilevante interesse pubblico comunale - purché in possesso dei seguenti requisiti:
 - non avere finalità di lucro;
 - non far parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, associazione politica, o organizzazione sindacale ai sensi della normativa sul finanziamento pubblico ai partiti politici;
 - perseguire uno scopo determinato con finalità sociali o di pubblico interesse;
 - avere un ordinamento – organizzazione interna a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili;
 - avere l'atto costitutivo e lo statuto, o altro atto di regolamento delle funzioni, nei quali devono essere ricompresi i principi sopra ricordati.

Art. 28 – Documentazione e contenuti delle richieste

1. La richiesta per ogni tipo di contributo, oltre ad essere sempre e solo sottoscritta dal Legale Rappresentante, deve contenere:
 - gli elementi identificativi della tipologia del contributo richiesto;

- gli elementi identificativi della posizione fiscale del soggetto richiedente;
 - la dichiarazione di non aver già richiesto o ricevuto un contributo dall'Amministrazione comunale per la medesima iniziativa, evento o manifestazione oggetto di richiesta;
 - la dichiarazione di non far parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, associazione politica o organizzazione sindacale ai sensi della normativa sul finanziamento pubblico ai partiti politici.
2. Nel caso di omessa sottoscrizione della domanda di contributo ovvero della mancanza di uno o più degli elementi essenziali della domanda previsti dal primo comma, la richiesta si intende irricevibile.
3. Per ogni tipologia di contributo è previsto che il soggetto richiedente alleggi l'ultimo bilancio di esercizio approvato secondo le proprie norme statutarie, una relazione delle attività svolte nell'anno precedente e gli specifici documenti, così come indicati nel relativo modulo. In particolare:
- alla richiesta di contributo ordinario di cui all'Art. 23, comma 1, lettera a), deve essere allegato il bilancio delle entrate e delle uscite previste per l'organizzazione dell'iniziativa, con esplicita previsione dell'importo del contributo richiesto all'amministrazione comunale e degli importi relativi all'autofinanziamento e/o alle eventuali ulteriori entrate;
 - alla richiesta di contributo straordinario di cui all'Art. 23, comma 1, lettera b), deve essere allegato l'ultimo bilancio di esercizio approvato e pubblicato nel RUNTS e una relazione descrittiva dello stato di difficoltà che ha motivato la richiesta stessa in relazione alle attività programmate;
 - alla richiesta di contributi di compartecipazione di cui all'Art. 23, comma 1, lettera c), deve essere allegata:
 - a) una relazione che illustri la manifestazione, le sue modalità organizzative, con le indicazioni delle esigenze tecnico-logistiche, dei materiali e dei servizi che si richiedono al Comune;
 - b) il bilancio preventivo della manifestazione, con esplicita previsione dell'importo del contributo richiesto all'amministrazione comunale e degli importi relativi all'autofinanziamento e/o alle eventuali ulteriori entrate;
 - c) l'impegno a sottoscrivere l'eventuale accordo di cui all'Art. 23, comma 1, lettera c), che potrà regolare i rapporti tra le parti nei casi di particolare complessità.

Art. 29 – Pubblicità, responsabilità e trasparenza

1. La concessione di un contributo ordinario di cui all'Art. 23, comma 1, lettera a) o di compartecipazione di cui all'Art. 23, comma 1, lettera c) deve essere resa pubblicamente nota dal soggetto che l'ha ottenuta attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa stessa.
2. I promotori delle iniziative che beneficiano di un contributo restano legalmente responsabili per l'organizzazione delle iniziative stesse e di esse ne rispondono in ogni sede civile, penale e amministrativa.
3. I beneficiari di qualsiasi tipo di contributo sono tenuti ad adempiere agli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche determinati dalla normativa vigente, consapevoli che eventuali inadempienze potranno comportare la ripetizione delle somme indebitamente

percepito.

Art. 30 – Modalità di istruttoria e di liquidazione dei contributi

1. Relativamente ai contributi di compartecipazione di cui all'Art. 23, comma 1, lettera c) i Settori dell'Amministrazione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza per materia, curano l'istruttoria in ordine all'assegnazione del contributo richiesto e ai relativi eventuali impegni di spesa e alle liquidazioni.
2. Relativamente ai contributi ordinari di cui all'Art. 23, comma 1, lettera a) e ai contributi straordinari di cui all'Art. 23, comma 1, lettera b), i Settori dell'Amministrazione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, provvedono alle liquidazioni in esito alle assegnazioni effettuate a norma dell'Art. 24 del presente Regolamento da parte della Giunta comunale su proposta della Commissione Comunale sul Terzo Settore e nel rispetto del vigente Regolamento di contabilità.
3. Ai fini della liquidazione di un contributo assegnato, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare:
 - a) per i contributi ordinari di cui all'Art. 23, comma 1, lettera a), e per i contributi di compartecipazione di cui all'Art. 23, comma 1, lettera c), salvo quanto diversamente disciplinato ai successivi commi 4 e 5 del presente articolo, non appena possibile e comunque entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di svolgimento dell'iniziativa, pena la revoca dell'assegnazione del contributo e la conseguente mancata liquidazione:
 1. una relazione sull'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
 2. il rendiconto economico-finanziario dell'iniziativa, firmato dal legale rappresentante;
 3. copie della documentazione contabile a dimostrazione della spesa sostenuta. È necessario quindi che il soggetto beneficiario presenti il titolo di spesa nonché le attestazioni di avvenuto pagamento delle spese correlate all'evento, manifestazione o iniziativa oggetto di contributo;
 4. la dichiarazione, se non già resa al momento della presentazione della richiesta di contributo, circa l'assoggettamento alla ritenuta d'acconto prevista dal D.P.R. n. 600/73 art. 28, comma 2.
 - b) per i contributi straordinari di cui all'Art. 23, comma 1, lettera b):
 1. il bilancio d'esercizio approvato e afferente all'anno di riferimento del contributo al fine di verificare se le perdite attestate nel bilancio d'esercizio dell'anno precedente persistano;
 2. relazione dell'attività svolta dall'associazione nell'anno di riferimento del contributo;
 3. dichiarazione, se non già resa al momento della presentazione della richiesta di contributo, circa l'assoggettamento alla ritenuta d'acconto prevista dal D.P.R. n. 600/73 art. 28, comma 2.
4. La liquidazione dei contributi ordinari e dei contributi di compartecipazione è subordinata alla non sussistenza di un avanzo emergente dal rendiconto economico-finanziario dell'iniziativa, firmato dal legale rappresentante di cui alla lett.a) del comma 3 del presente articolo.
5. La liquidazione dei contributi straordinari è subordinata alla non sussistenza di un avanzo nel bilancio di esercizio dell'anno di competenza del contributo di cui alla lett. b) del comma

3 del presente articolo.

6. La liquidazione dei contributi ordinari e dei contributi di compartecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, comma 3, non può superare il 70% delle spese effettivamente sostenute per l'iniziativa. Nel caso in cui, quindi, dal rendiconto economico-finanziario emerga una diminuzione dell'importo complessivo effettivamente sostenuto per l'iniziativa svolta rispetto all'importo stimato indicato nel budget presentato nella richiesta di contributo, dovrà essere effettuato un ricalcolo dell'ammontare fino a concorrere e non superare il 70% delle spese effettivamente sostenute.
7. Con riferimento ai soli contributi di compartecipazione di cui all'art. 23, comma 1, lettera c), in casi eccezionali e soltanto a seguito di istanza debitamente motivata, è ammessa la liquidazione a titolo di anticipo di un importo non superiore al 30% del contributo assegnato.
8. Il procedimento relativo ai contributi ordinari ha una durata complessiva pari a 90 giorni a decorrere dalla data di apertura di ciascun bando semestrale di cui all'Art. 26. L'istruttoria relativa ai contributi ordinari deve avvenire nel rispetto dei seguenti termini:
 - entro 30 giorni dalla chiusura di ciascun bando semestrale per come disciplinato all'Art. 26, il Dirigente competente in materia di terzo settore e associazionismo adotta la determinazione dirigenziale di ammissibilità formale a concorrere;
 - entro i successivi 40 giorni si riunisce la Commissione Comunale sul Terzo Settore al fine di elaborare la proposta di piano delle assegnazioni dei contributi che dovrà essere presentata per l'approvazione alla Giunta comunale nel medesimo termine e il Dirigente competente in materia di Terzo Settore e associazionismo nonché Presidente della Commissione Comunale sul Terzo Settore procede all'impegno di spesa.
9. La liquidazione dei contributi da parte degli uffici competenti per materia consegue necessariamente all'osservanza da parte dei soggetti beneficiari degli adempimenti richiesti dal comma 2 del presente articolo e non ha pertanto termini definibili preventivamente.

CAPO 5 – CO-PROGRAMMAZIONE, CO-PROGETTAZIONE E CONVENZIONAMENTO

Art. 31 – Istituti introdotti dal Decreto legislativo n. 117/2017

1. Il presente capo definisce le modalità attuative che l'Amministrazione comunale intende percorrere con particolare riferimento ai neo-istituti introdotti e disciplinati sia a livello nazionale ai sensi del Decreto legislativo n. 117/2017 nonché dalle *Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli articoli 55 – 57 del Decreto legislativo n. 117 del 2017* di cui al Decreto Ministeriale n. 72 del 31 marzo 2021 sia a livello regionale ai sensi della Legge Regionale Toscana del 22 luglio 2020, n.65 recante *Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano*.

Art. 32 – Co-programmazione

1. La co-programmazione, in attuazione dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs 117/2017 e degli articoli 9 e 10 della Legge Regionale 22 luglio 2020, n.65 consiste in un'istruttoria condivisa e partecipata, attivata dall'Amministrazione Comunale, anche su istanza o iniziativa degli ETS, singoli o associati, al fine di effettuare la lettura e l'individuazione dei bisogni della comunità di riferimento, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, consentendo una costruzione partecipata della programmazione pubblica, la promozione e l'attivazione delle reti, anche informali, mettendo a fattore comune le potenzialità espresse dalla comunità locale.
2. Nel caso di istanza o iniziativa da parte degli ETS, singoli o associati, il Comune di Livorno è tenuto a rispondere, di norma, entro trenta giorni dalla presentazione, offrendone motivazione. Qualora la complessità dell'istruttoria richieda un termine superiore, è fatta salva la possibilità, da parte dell'Amministrazione, di provvedere alla risposta entro il termine di 60 giorni.
3. Il procedimento di co-programmazione può avere ad oggetto più attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e coerenti con le competenze dell'Amministrazione, al fine di promuovere politiche integrate, funzionali al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibili.
4. I procedimenti di co-programmazione sono avviati dall'Amministrazione mediante la pubblicazione, per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-programmazione e comunque non inferiore a venti giorni, di un Avviso nel quale si stabilisce l'oggetto, i requisiti di partecipazione degli ETS, le modalità di svolgimento del procedimento, inclusi i tempi, la sua conclusione e gli obblighi di pubblicità e trasparenza.
5. In sede di co-programmazione è prevista e favorita la partecipazione di organismi di rappresentanza degli ETS.
6. Per l'avvio e per la conclusione del procedimento di co-programmazione sono necessari atti del Dirigente competente a seconda della materia oggetto di co-programmazione.
7. Nel caso in cui le materie oggetto di co-programmazione coinvolgano più Settori comunali è richiesto, prima dell'avvio del procedimento, un atto organizzativo da parte del Direttore Generale, laddove nominato, ovvero da parte del Segretario Generale.
8. L'atto conclusivo del procedimento, pubblicato sul sito dell'Amministrazione, dà conto delle proposte, degli elementi di analisi e dei contributi raccolti e verbalizzati nelle sessioni di co-programmazione. I contenuti emersi dalla co-programmazione potranno confluire in un documento unitario da utilizzarsi nella fase preliminare all'eventuale instaurazione del procedimento di co-progettazione che potrebbe derivare.
9. Degli esiti del procedimento di co-programmazione, l'Amministrazione tiene conto nell'elaborazione e nell'aggiornamento degli altri strumenti di programmazione e di pianificazione comunali, generali e settoriali, con particolare riguardo al Documento Unico di Programmazione triennale (DUP) e conseguente Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

Art. 33 – Co-progettazione

1. La co-progettazione, in attuazione dell'art. 55, comma 3, del D.Lgs 117/2017 e degli articoli 11, 12 e 13 della Legge Regionale 22 luglio 2020, n.65, è il processo condiviso, laddove ritenuto funzionale, anche periodico, di definizione, attivazione e realizzazione di specifici progetti di servizio e di intervento, in termini di attività di interesse generale, fra loro connesse, diretti alla comunità di riferimento, anche sulla scorta dell'attività di co-programmazione, ove svolta, così come prevista al precedente art. 32.
2. Il procedimento di co-progettazione, anche su istanza o iniziativa da parte di ETS, singoli o associati, può avere ad oggetto più attività di interesse generale, può prevedere l'utilizzo e la valorizzazione di beni, di proprietà pubblica o di soggetti terzi, e si svolge nel rispetto dei principi del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
3. In relazione ai procedimenti a iniziativa di parte, gli ETS, a pena di irricevibilità, presentano una proposta progettuale completa degli elementi salienti, comprensivi del contesto di riferimento, delle finalità da conseguire, della durata programmata per il raggiungimento degli obiettivi e del quadro economico della stessa, ivi comprese le risorse di competenza comunale. L'Amministrazione è tenuta a rispondere alle proposte, anche se ritenute non di interesse generale, di norma entro trenta giorni dalla relativa presentazione, offrendone motivazione. Qualora la complessità dell'istruttoria richieda un termine superiore, è fatta salva la possibilità, da parte dell'Amministrazione, di provvedere alla risposta entro il termine di 60 giorni.
4. I procedimenti di co-progettazione, anche nel caso di accoglimento di istanza di parte, sono avviati dall'Amministrazione mediante la pubblicazione, per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-progettazione e comunque non inferiore a venti giorni, di un Avviso pubblico con il quale si raccolgono le disponibilità da parte di ETS ad entrare in collaborazione con il Comune di Livorno in relazione all'oggetto del procedimento, si definiscono i requisiti di partecipazione degli ETS, le forme di sostegno, i termini di presentazione delle domande di partecipazione, di elaborazione della proposta progettuale e, in generale, le modalità di svolgimento dell'intero procedimento, la durata del rapporto di collaborazione e la conclusione del procedimento.
5. A conclusione della fase di individuazione dei soggetti del Terzo Settore, si dà avvio alla fase della co-progettazione con l'attivazione del cosiddetto "tavolo di co-progettazione". La fase di co-progettazione, in base a quanto previsto dall'Avviso pubblicato, si svolge coinvolgendo il o gli ETS utilmente collocati nella graduatoria esito dalla fase selettiva della procedura, la cui proposta progettuale sia stata valutata positivamente.
6. L'avvio e la conclusione del procedimento avvengono con atti del Dirigente competente.
7. L'atto conclusivo del procedimento dà conto dell'accordo fra Amministrazione e il/gli ETS partecipante/i alle sessioni di co-progettazione, avente ad oggetto una proposta progettuale unitaria condivisa, anche quale sintesi e/o integrazione di più proposte progettuali e quale ridefinizione congiunta del quadro economico secondo quanto previsto nell'Avviso.
8. A seguire il Comune e gli ETS partner che hanno elaborato la proposta progettuale unitaria realizzano le azioni e gli interventi in essa previsti.
9. Ai procedimenti di cui al presente articolo può applicarsi la valutazione di impatto sociale (VIS), processo di individuazione degli obiettivi attesi di cambiamento, di individuazione

degli indicatori di riferimento, nonché di valutazione e misurazione degli impatti generati, anche in applicazione delle “Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo Settore”, approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 23 luglio 2019.

Art. 34 – Accordo di collaborazione – convenzione

1. Terminata la fase di definizione progettuale di cui all’art. 33, comma 7, il Comune di Livorno e gli ETS partners sottoscrivono un accordo di collaborazione - convenzione, nel quale sono disciplinati la durata e tutti gli aspetti relativi alla realizzazione delle azioni co-progettate in conformità a quanto previsto nell’Avviso di indizione della procedura, inclusi i limiti e le modalità di revisione della convenzione medesima, unicamente al fine di perseguire l’interesse generale, nonché i termini e le modalità del sistema di monitoraggio, rendicontazione, la dimensione economica, il controllo e la valutazione degli interventi in corso e degli esiti finali.
2. L’accordo di collaborazione - convenzione può prevedere modalità di riapertura della co-progettazione quale metodologia di attività collaborativa, oltre che procedimento amministrativo orientato all’attivazione del partenariato, avente natura “circolare”: la co-progettazione può essere riattivata – nei termini e con le modalità disciplinati da ogni singolo avviso, anche in relazione alla peculiarità dell’oggetto del procedimento – allorquando si manifesti la necessità o, l’opportunità di rivedere o implementare l’assetto raggiunto con la co-progettazione, estendendo/limitando il campo d’azione, aggiungendo attività, incorporando elementi mancanti, attivando la prosecuzione degli interventi, gestendo eventuali imprevisti.
3. L’accordo di collaborazione – convenzione definisce le modalità e gli strumenti di governance, in quanto la fase di realizzazione delle attività richiede la partecipazione e la collaborazione dell’Ente locale e degli ETS partner nel rispetto dei ruoli ma all’interno di un quadro di responsabilità condivise.

Art. 35 - Le risorse economiche e patrimoniali

1. Le risorse pubbliche economiche e/o patrimoniali, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva tra l’Ente Locale e gli ETS, sono da ricondurre alla categoria dei contributi, disciplinati dall’art. 12 della legge n. 241/1990.
2. L’erogazione di risorse pubbliche all’ETS partner di co-progettazione si connota quale erogazione diretta a fornire una provvista economica per le attività e i contenuti di rilievo pubblicistico e, dunque, di interesse generale, previsti dal progetto esito del percorso di co-progettazione tra Ente Locale ed ETS.
3. Agli ETS partner è di norma richiesta una compartecipazione – cofinanziamento. L’Avviso di co-progettazione deve prevedere e descrivere le modalità di tale cofinanziamento che potrà essere rappresentato da risorse integrative, finanziarie o non, intese come risorse umane, economiche, beni immobili, attrezzature e/o servizi aggiuntivi.
4. In tale prospettiva, tenuto conto delle attività da svolgere e dell’impegno economico richiesto agli ETS partner, anche in merito alle risorse umane impegnate in attività di co-

progettazione, l'Amministrazione può concedere un acconto iniziale in misura non superiore al 50% del contributo riconosciuto su base annuale e potrà procedere ad erogazioni di acconti successivi sulla base dell'acquisizione di adeguata rendicontazione. Nella relativa quantificazione si tiene conto anche del valore di utilizzo degli eventuali beni patrimoniali messi a disposizione.

5. La messa a disposizione di un immobile comunale, anche gratuita, contribuisce alla compartecipazione dell'ente locale alla realizzazione del progetto commisurata al valore d'uso dell'immobile stesso.

Art. 36 - Convenzioni con Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato

1. L'Amministrazione, anche sulla scorta di quanto emerso nell'ambito dei procedimenti di co-programmazione, ove svolti, e secondo quanto previsto dall'art. 56 del CTS, può fare ricorso a convenzioni, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale, con Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato che siano iscritte nel RUNTS da almeno sei mesi.
2. Il Comune svolge preliminarmente una valutazione complessiva, sulla convenienza economica, sulla capacità delle Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato di garantire continuità dei servizi e degli interventi, sugli effetti finali della scelta della convenzione rispetto all'applicazione della disciplina della contrattualistica pubblica in senso stretto, per svolgimento di servizi sociali e/o altre attività di interesse generale. Tale valutazione avviene con particolare riferimento all'ampliamento della platea dei destinatari, al livello qualitativo del servizio, agli effetti di integrazione sociale e alla sollecitazione dell'attivismo civico avendo cura di mettere in evidenza la maggiore attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità, adeguatezza e sostenibilità ambientale.
3. L'Amministrazione mediante apposito Avviso indica le finalità e l'oggetto del procedimento, i requisiti di partecipazione, con particolare riguardo all'esperienza richiesta in relazione all'attività di interesse generale da svolgere, l'eventuale bene immobile da mettere a disposizione, le voci delle spese e i relativi limiti ai fini del loro rimborso, nonché le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e valutazione dell'esecuzione e degli esiti finali.
4. Le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato possono presentare proposte finalizzate all'attivazione dei relativi procedimenti; a tal fine le proposte devono descrivere gli elementi progettuali dell'intervento proposto, pena l'irricevibilità delle stesse. Il Comune di Livorno è tenuto a rispondere alle proposte, anche se ritenute non di interesse generale, entro trenta giorni dalla relativa presentazione, offrendone motivazione.
5. I rapporti di collaborazione conseguenti alla definizione del progetto di intervento sono regolati in apposite convenzioni. Tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

CAPO 6 – PATROCINIO

Art. 37 – Modalità e criteri di concessione del patrocinio

1. Il patrocinio consiste nell'apprezzamento e nel pubblico riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale del valore di iniziative e manifestazioni di interesse pubblico comunale promosse da soggetti quali Enti pubblici, Associazioni, altri enti e persone giuridiche con o senza fini di lucro.
2. Il patrocinio è gratuito e non comporta per l'Amministrazione alcun obbligo di spesa o di prestazione di servizi, ma non è incompatibile, qualora l'iniziativa o la manifestazione oggetto di richiesta di patrocinio sia ritenuta di particolare interesse pubblico, con l'eventuale riconoscimento di un contributo di compartecipazione con riferimento all'Art. 23, comma 1, lettera c), del presente regolamento.
3. Il patrocinio non è concesso ad iniziative e manifestazioni che abbiano fini di lucro.
4. Le richieste di patrocinio, adeguatamente motivate e documentate, devono essere presentate al Comune almeno 30 giorni prima dell'iniziativa ed indirizzate al Sindaco.
5. Il patrocinio viene concesso con deliberazione di Giunta comunale.
6. La concessione del patrocinio consente al soggetto l'utilizzo del logo comunale e deve essere resa pubblicamente nota dal soggetto che l'ha ottenuta attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO 7 – PARTENARIATO

Art. 38 – Modalità e criteri di concessione del partenariato

1. Il partenariato consiste nell'adesione da parte dell'Amministrazione Comunale a progetti promossi da soggetti quali Enti pubblici, ETS, altri enti senza fini di lucro.
2. Il partenariato può essere:
 - a) gratuito, non comportando per l'Amministrazione alcun obbligo di spesa o di prestazione di servizi;
 - b) oneroso, configurandosi in tal caso come un contributo di compartecipazione con riferimento all'Art.23, comma 1, lettera c) del presente regolamento.
3. Il partenariato è concesso per progetti senza fini di lucro predisposti ai fini della partecipazione a bandi indetti da soggetti terzi. Ai fini della concessione del partenariato si prediligono gli ETS iscritti nel RUNTS e che presentino richiesta di partenariato in rete tra loro.
4. Le richieste di partenariato, adeguatamente motivate e documentate, sono indirizzate al Sindaco e devono essere presentate almeno quindici giorni prima della scadenza del bando a cui si intende partecipare.
5. Il partenariato viene concesso con delibera della Giunta Comunale, che ne definisce le modalità di adesione.

CAPO 8 – IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE

Art. 39 – Enti affidatari di immobili di proprietà comunale

1. Al fine di assicurare un sostegno agli Enti del Terzo Settore, l'Amministrazione Comunale può assegnare loro immobili di proprietà comunale mediante procedure ad evidenza pubblica per come disciplinate dal Titolo V del *Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare del Comune di Livorno* nonché tramite procedimenti di co-progettazione di cui all'art. 33 del presente Regolamento.
2. Per l'affidamento di beni di cui al comma precedente si applica la regola generale sancita dall'Art. 71, comma 2, del D.lgs 117/2017, che prevede che gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, alla luce del d.lgs. n. 117/2017 e della L.R.T. n. 53/2021, che hanno istituito e disciplinato il R.U.N.T.S., il registro comunale delle associazioni di cui al previgente regolamento comunale in materia è soppresso.
4. Per gli enti associativi che risultano iscritti al Registro Comunale delle Associazioni di cui al previgente *Regolamento* in materia, che non risultino tuttavia iscritti anche nel RUNTS e a cui sia stato assegnato un bene immobile facente parte del patrimonio comunale prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si applica in via transitoria la previgente disciplina regolamentare esclusivamente entro la data di scadenza dell'affidamento.
5. Nel rispetto del principio di successione di atti normativi nel tempo e in attuazione del comma 3 del presente articolo, è demandata al disciplinare attuativo di cui all'art. 41 l'armonizzazione con il regolamento che disciplina l'affidamento di beni immobili comunali di cui sopra, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 37 comma 2 di quest'ultimo.

CAPO 9 – ALTRI CONTRIBUTI

Art. 40 – Contributi non disciplinati dal presente regolamento

1. Sono fatti salvi tutti i contributi o vantaggi economici diversamente denominati di cui all'art. 12, Legge n. 241/1990, eventualmente disciplinati in altri regolamenti del Comune di Livorno ovvero erogati dall'Amministrazione comunale e comunque diversi da quelli disciplinati nel presente Regolamento purché vengano rispettati i principi e le disposizioni dell'ordinamento giuridico vigente.

CAPO 10 – DISCIPLINA ATTUATIVA

Art. 41 – Disciplinare attuativo

1. Il presente Regolamento demanda ad un disciplinare attuativo, da approvarsi con deliberazione di Giunta Comunale, su proposta della Commissione Comunale del Terzo Settore, la definizione nel dettaglio di quanto segue:
 - le modalità che devono essere seguite dalla Consulta Comunale degli Enti del Terzo Settore al fine di sovrintendere alla gestione della Casa dei diritti a norma dell'art. 6, comma 1, lettera i) del presente Regolamento;
 - le modalità e i criteri di corresponsione del rimborso ai volontari iscritti nel Registro dei Volontari Individuali, per come proposti dalla Commissione Comunale sul Terzo Settore a norma dell'art. 16, comma 4 del presente Regolamento;
 - i criteri per la composizione della Commissione Comunale sul Terzo Settore nonché specifici indicatori in ordine alla valutazione di merito delle richieste di contributo demandata alla Commissione succitata, a norma dell'art. 24, comma 1 del presente Regolamento;
 - le modalità di predisposizione da parte della Commissione Comunale del Terzo Settore delle proposte di Piano delle Assegnazioni dei Contributi ordinari e Piano delle Assegnazioni dei contributi straordinari comprensivi della ripartizione delle risorse ai singoli Enti del terzo settore afferenti per ambito di attività principale ai diversi Settori dell'Amministrazione comunale, a norma dell'art. 24, comma 3 del presente Regolamento;
 - in relazione alle richieste di contributo ordinario e di contributo di compartecipazione di cui all'art. 23, comma 1, lettere a) e c), la tipologia di spese ammissibili a norma dell'art. 25, comma 3 del presente Regolamento;
 - in relazione ai limiti per l'erogazione dei contributi straordinari di cui all'art.23, comma 1, lettera b), l'individuazione degli ulteriori criteri di valutazione ai fini della determinazione della rapporto tra ammontare dell'importo assegnabile e entità della perdita registrata nel bilancio d'esercizio dell'anno precedente depositato nel RUNTS, a norma dell'art. 25, comma 4 del presente Regolamento;
 - l'armonizzazione con il regolamento che disciplina l'assegnazione di beni immobili comunali, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 37 comma 2 di quest'ultimo, a norma dell'art. 39, comma 5;
 - il funzionamento dettagliato del portale telematico a cui gli Enti del Terzo Settore possono accedere dal sito istituzionale dell'amministrazione per svolgere le funzioni di cui all'art.42, comma 1 del presente Regolamento.
2. Con il disciplinare attuativo, in aggiunta a quanto espressamente demandato con il presente Regolamento agli articoli richiamati al comma precedente, possono essere definiti nello specifico aspetti procedurali, procedurali o applicativi di dettaglio in attuazione al principio di efficienza, efficacia ed economicità amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione italiana.

TITOLO III
PORTALE TELEMATICO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Art. 42 - Portale telematico

1. In attuazione dei principi di trasparenza, semplificazione amministrativa e digitalizzazione, è istituito un portale telematico sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale per gli Enti del terzo Settore e gli altri soggetti senza scopo di lucro che, nel rispetto delle disposizioni e delle attribuzioni previste dal presente Regolamento, intendono:
 - designare rappresentanti per la partecipazione alle sedute dell'Assemblea della Consulta Comunale di cui agli articoli 9) e 10);
 - depositare una relazione sulle attività svolte e la documentazione amministrativa necessaria e funzionale alla richiesta di erogazione dei contributi ordinari, straordinari e di compartecipazione di cui all'Art. 23, comma 1, lettere a), b) e c) del presente regolamento;
 - depositare annualmente una relazione sulle attività svolte presso la propria sede, se di proprietà comunale, al fine di mantenere l'assegnazione della sede stessa;
 - pubblicizzare notizie, iniziative e manifestazioni legate alle attività delle associazioni sul territorio;
 - essere inseriti in una mailing list per ricevere comunicazioni, notizie, avvisi di bandi da parte dell'Amministrazione comunale.
2. Il portale telematico di cui al presente articolo è funzionale all'individuazione e alla tenuta di criteri uniformi ed omogenei di gestione e di rendicontazione di tutti i contributi disciplinati dall'art. 23.
3. È devoluta alla competenza della commissione intersettoriale, nell'elaborazione del disciplinare attuativo di cui all'art. 41, la regolazione e la corretta impostazione della piattaforma telematica con l'ausilio del Settore Servizi Informativi.

TITOLO IV
RUNTS – ARTICOLAZIONE PROVINCIALE

Art. 43 – Istruttoria pratiche RUNTS

1. A norma del D.Lgs 117/2017, del Decreto Ministeriale n. 106/2020, della Legge Regionale Toscana n. 53/2021 *Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in Toscana* e dei relativi accordi sottoscritti tra gli Enti coinvolti, il Settore competente del Comune di Livorno, salvo successive modificazioni, svolge i seguenti compiti:
 - a) individua la struttura interna competente alla gestione ordinaria del RUNTS comunicando a Regione Toscana i nominativi degli addetti e dei responsabili del procedimento che sono pertanto legittimati ad operare sulla piattaforma informatica del RUNTS e si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica in merito;
 - b) verifica nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dall'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017 e degli articoli 16 e 17 del D.M. 15/9/2020 la regolarità formale della documentazione presentata dagli enti che intendano conseguire la personalità giuridica.
 - c) acquisisce, secondo quanto indicata dall'articolo 48, comma 6 del D.L.g.s. 117/2017, le informazioni antimafia di cui all'articolo 31, comma 1 dello stesso

Decreto;

d) svolge l'istruttoria delle domande di iscrizione riferite agli enti avente sede legale nel territorio provinciale di competenza e della cancellazione dalle sezioni del RUNTS, e proponendo all'Ufficio regionale l'adozione di uno specifico provvedimento di iscrizione, diniego o di cancellazione. A tale scopo provvedono ad inserire nella piattaforma, entro un massimo di 40 giorni dal ricevimento dell'istanza, un verbale, sottoscritto dal responsabile del procedimento precedentemente individuato, che attesta la fine dell'istruttoria, la trasmissione del relativo parere e della proposta conseguente al fine di rispettare il termine di cui all'art. 47 del D. M. 106/2020. Il Comune di Livorno svolge le necessarie verifiche sulla reale sussistenza e operatività dell'ente e comunicando anche attraverso la messaggistica e le altre funzioni previste dalla piattaforma del Runts.

e) coadiuva Regione Toscana nella validazione delle procedure di variazione dati, deposito atti e documenti avviate sulla piattaforma del RUNTS da parte degli ETS iscritti che non comportino l'adozione di un provvedimento. Per le variazioni che comportano l'adozione di un provvedimento, come nel caso di migrazione da una sezione del RUNTS all'altra, provvedono anche alla predisposizione del relativo verbale contenente il parere;

f) al fine di garantire la più ampia imparzialità e ridurre i rischi di un eventuale conflitto di interessi, nel caso in cui si verificano casi particolari in cui un ETS veda tra i propri associati il Comune di Livorno, viene assicurato lo svolgimento del processo istruttorio secondo la modalità della rotazione. In particolare, l'istruttoria della domanda in questi casi, dovrà essere effettuata da un ente territoriale diverso, che Regione Toscana individua nel Comune di Massa;

g) comunica all'Ufficio regionale l'accertamento dell'esistenza di una delle cause di estinzione o lo scioglimento dell'ente, al fine dell'adozione dell'eventuale provvedimento conseguente con specifico verbale, sottoscritto dal responsabile del procedimento;

h) conduce la revisione dei requisiti previsti per l'iscrizione alla relativa sezione del RUNTS, con cadenza almeno triennale e ne trasmette l'esito all'Ufficio regionale medesimo al fine dell'adozione del provvedimento conseguente, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 92, 93 e 96 del Codice del Terzo settore;

i) nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 53/2021, svolge l'attività di controllo riferendo all'Ufficio regionale al fine dell'adozione dell'eventuale provvedimento conseguente.

TITOLO V **ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI – ARTICOLAZIONE** **PROVINCIALE DI LIVORNO**

Art. 44 – Disciplina dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali – Articolazione Provinciale

1. In relazione alla gestione dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali – Articolazione provinciale di Livorno, il Comune di Livorno, cui risultano attribuite le funzioni previste dalla normativa regionale vigente, rimanda alla legge regionale di disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale.
2. Gli atti concernenti i procedimenti di iscrizione, diniego iscrizione, cancellazione e revisione dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali – Articolazione provinciale

sono adottati dal Dirigente del Settore del Comune di Livorno competente in materia.

TITOLO VI
ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO – SEZIONE PROVINCIALE
DI LIVORNO

Art. 45 – Disciplina dell'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco - Sezione Provinciale di Livorno

1. La Legge Regionale (testo Unico Turismo n. 86/2016 e successive modificazioni) riconosce le associazioni Pro Loco quali soggetti che concorrono alla promozione dell'accoglienza turistica.
2. In relazione alla gestione dell'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco– Sezione provinciale di Livorno, il Comune di Livorno, cui risultano attribuite le funzioni previste dalla normativa regionale vigente, rimanda alla legge regionale la disciplina dei rapporti tra le Associazioni Pro Loco iscritte all'Albo in argomento e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale.
3. Gli atti concernenti i procedimenti sono adottati dal Dirigente del Settore del Comune di Livorno competente in materia e riguardano nuove iscrizioni e cancellazioni dall'Albo.
4. La verifica della permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione è dichiarata tramite comunicazione via PEC firmata dalla Responsabile dell'Ufficio competente in materia.

TITOLO VII
NORME FINALI

Art. 46 – Trattamento dei dati raccolti

1. La diffusione e la pubblicazione dei dati raccolti nell'applicazione del presente regolamento è attuata nel rispetto ed in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, nel rispetto del GDPR n. 679/2016.
2. Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati raccolti ai fini delle attività oggetto del presente regolamento sono individuati dalla disciplina adottata dall'Amministrazione Comunale in materia di privacy.

Art. 47 – Pubblicità e trasparenza dei dati

1. Con riferimento alle norme vigenti in materia di pubblicità e trasparenza nel primario rispetto del d.lgs. n. 33/2013, nella rete civica sono pubblicati i dati identificativi dei soggetti beneficiari di contributi assegnati da parte dell'Amministrazione Comunale nelle forme previste dal presente Regolamento, nonché l'ammontare dei medesimi.

Art. 48 – Entrata in vigore. Validità ed efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.
2. La piena efficacia del presente regolamento è prevista a decorrere dall'esecutività della deliberazione di Giunta comunale di approvazione del disciplinare attuativo di cui all'art. 41.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme comunitarie, statali, regionali e comunali vigenti in materia.

Art. 49 – Norme transitorie

1. Nelle more della piena attuazione ed efficacia del presente regolamento di cui alla disposizione precedente, si applica il previgente “Regolamento relativo ai rapporti con le Associazioni ed altri soggetti del Terzo Settore”.
2. A decorrere dall'esecutività della deliberazione di Giunta comunale di approvazione del disciplinare attuativo di cui all'art. 41 e quindi dall'approvazione del disciplinare attuativo il previgente regolamento di cui al precedente comma è interamente sostituito dal presente Regolamento.